

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 25/05/2018

### FATTO

Il ricorrente in data 08.10.2008 stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per n.120 rate fisse mensili, estinto anticipatamente previa emissione da parte dell'intermediario del conteggio di residuo debito alla data del 07.01.2013, in corrispondenza della 50<sup>a</sup> rata. E' data prova dell'effettiva estinzione anticipata con la produzione agli atti della lettera liberatoria rilasciata dall'intermediario. Dopo la proposizione del reclamo, avvenuta il 07.07.2017, attesa la mancata risposta dell'intermediario nel termine di trenta giorni, il ricorrente in data 12.09.2017 adiva questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario al pagamento delle commissioni bancarie, finanziarie e del premio assicurativo non goduti secondo il criterio del *pro rata temporis* per complessivi € 5.430,26. A fronte della richiesta il ricorrente pretende gli interessi legali fino al saldo e il pagamento delle spese di assistenza difensiva. L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni.

### DIRITTO

In merito al rimborso degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, ex art.125-sexies del D.lgs.385/93, si richiama il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o della pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi "*up-front*" e "*recurring*", l'intero importo di ciascuna delle suddette



voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale "ratione temporis", tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (Collegio di Coordinamento, n.6167/2014).

Con riferimento al finanziamento in oggetto, dall'allegato contratto è possibile evincere che gli oneri retrocedibili sono quelli indicati ai punti C, E e G, rispettivamente concernenti le commissioni bancarie, quelle di intermediazione e i premi assicurativi. La descrizione delle attività remunerate dalle predette voci di costo è riportata cumulativamente nella clausola sull'estinzione anticipata del contratto, dalla quale si trae la natura *recurring*, in conformità al costante orientamento dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Coordinamento n.5031/2017).

Dalla documentazione in atti si riscontra, inoltre, che l'intermediario in sede di estinzione anticipata ha riconosciuto e stornato dalle complessive somme dovute dal ricorrente l'ammontare di € 467,60 per commissioni bancarie ed € 105,00 per commissione di intermediazione.

Alla luce di quanto sopra premesso, tenuto conto delle somme già oggetto di rimborso, spetta al ricorrente la restituzione delle commissioni bancarie, di intermediazione e degli oneri assicurativi secondo la quantificazione del prospetto che segue, determinata sulla base dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di Coordinamento nn.6167/2014; 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016; 10929/2016 e 5031/2017.

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>								
commissioni bancarie				1.397,84	815,41		467,60	347,81
commissione intermediazione				7.680,00	4.480,00		105,00	4.375,00
oneri assicurativi				1.212,76	707,44			707,44
<b>Totale</b>								<b>5.430,25</b>

Il Collegio, pertanto riconosce al ricorrente la somma complessiva di € 5.430,25, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario, oltre interessi legali dall'estinzione. La domanda di ristoro delle spese di assistenza tecnica professionale è, invece da respingersi, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.430,25, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI